SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 739)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1980

Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma tributaria, nell'intento di prevenire e reprimere le evasioni, ha attribuito agli adempimenti di carattere formale una rilevanza ben maggiore che per il passato: così, inottemperanze a siffatti adempimenti sono state sanzionate anche in assenza di fatti di sostanziale sottrazione agli obblighi tributari.

Soprattutto negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della nuova normativa numerosi contribuenti sono incorsi in errori ed omissioni dovuti specialmente alle intuibili difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della nuova e complessa disciplina fiscale dettata dalla riforma.

D'altro canto, il gran numero di infrazioni pone problemi anche per il buon andamento della azione repressiva e sottrae risorse umane e materiali alla lotta all'evasione, che costituisce un fondamentale e più volte confermato impegno di tutte le forze politiche e del Governo.

Di qui l'opportunità, più volte avvertita anche dal Parlamento, di un provvedimento di sanatoria delle inosservanze solo formali, di quelle inosservanze cioè che non hanno comportato un'evasione d'imposta.

L'articolo 1 del disegno di legge in rassegna concerne le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni dei redditi.

La grande maggioranza delle infrazioni formali commesse dai contribuenti nell'ambito degli adempimenti previsti in materia di imposte sui redditi integra le fat-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

tispecie previste dall'articolo 48, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Invero sovente le dichiarazioni annuali appaiono incomplete quanto alle generalità, al comune di iscrizione anagrafica — o, se diverso, a quello del domicilio fiscale – all'indirizzo e allo stato civile del contribuente, nonchè — se questi è imprenditore – alla denominazione della ditta e al luogo in cui sono tenute e conservate le scritture, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche quanto agli analoghi dati ed elementi indicati negli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Del pari frequente è sia la omessa indicazione dei canoni per i fabbricati concessi in locazione, degli indici di redditualità, degli elementi che devono essere contenuti nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta, sia la mancanza o incompletezza degli allegati indicati negli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11 dello stesso decreto presidenziale.

L'articolo 48, primo e secondo comma, punisce con la pena pecuniaria siffatte infrazioni, ove le infrazioni stesse non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione. In tal caso le violazioni non danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio e alla irrogazione delle pene pecuniarie provvede l'ufficio con specifici, separati avvisi che debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge dispone che le pene pecuniarie non si applicano a condizione che il dichiarante o i suoi eredi e il rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche o chi ne ha l'amministrazione anche di fatto si attivino operosamente provvedendo ad integrare il contenuto e la documentazione della dichiarazione o gli allegati entro sessanta giorni dalla data di notificazione della richiesta in tal senso da parte dell'ufficio.

Il secondo comma dello stesso articolo 1 dispone del pari che non si applica la pena pecuniaria stabilita residualmente dall'articolo 53, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia per la intempestiva consegna da parte dei sostituti d'imposta del certificato previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti con l'indicazione della causale e l'ammontare delle ritenute operate, sia per la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso le quali esista un organo di controllo, da parte delle persone fisiche che costituiscono tale organo o – se questo ha natura collegiale – dal suo presidente.

Con l'articolo 2 si è inteso dettare una disciplina di sanatoria a talune irregolarità attinenti alla redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi alle quali consegue la nullità della dichiarazione stessa, pur possedendo essa tutti gli elementi di contenuto richiesti ed essendo chiaro l'intendimento del contribuente di portare a conoscenza della Amministrazione la propria posizione reddituale.

Sono state enucleate così le seguenti ipotesi di nullità:

a) dichiarazioni o certificati di sostituti di imposta, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione, redatti su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La sanatoria opera a condizione che gli atti contengano tutti i dati e gli elementi necessari per la individuazione del dichiarante e del suo indirizzo nonché per la completa determinazione di tutti i redditi;

b) omessa sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, nonchè per i soggetti diversi dalle persone fisiche da parte del rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. La sanatoria, che è prevista anche per le analoghe nullità afferenti il certificato rilasciato dal sostituto di imposta, si applica a condi-

zione che i soggetti di cui sopra provvedano ad apporre la sottoscrizione omessa entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'ufficio delle imposte;

c) dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente ma pervenuta all'ufficio delle imposte competente oltre un mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La sanatoria non può mai dar luogo a rimborso di imposte pagate o ritenute.

Infine con questo stesso articolo si è disposto che non si applicano le pene pecuniarie nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata con ritardo non superiore a un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 3 sana, considerandoli non omessi, i casi di erronea imputazione da parte dei contribuenti dei versamenti diretti. Non di rado i contribuenti, posti dinanzi all'obbligo di liquidare e di versare le imposte dovute, non hanno tenuto conto della diversa individualità dei singoli tributi nel senso che nell'ordine di versamento hanno indicato un'imposta diversa da quella dovuta; in tal caso, il versamento risulta omesso alle apparecchiature elettrocontabili ed è considerato altresì omesso dagli uffici con conseguente iscrizione a ruolo del tributo, gravato della soprattassa e degli interessi.

L'articolo 4 dispone che sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi concernenti i beni immobili di pertinenza dello Stato presentate dalle pubbliche amministrazioni oltre i termini di legge. La norma è intesa ad evitare l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei singoli organi delle amministrazioni dello Stato che hanno presentato le predette dichiarazioni oltre i termini stabiliti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, termini che, in base all'attuale formulazione di detto articolo, hanno determinato incertezze per quanto concerne la loro decorrenza, dato necessario per stabilire la tempestività o meno delle dichiarazioni stesse.

L'articolo 5 dispone che gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sul reddito, notificati fino al 31 dicembre 1979, sono considerati validi anche se non contengono l'indicazione delle aliquote d'imposta applicate.

La disposizione mira a sanare quegli avvisi di accertamento che, pur contenendo tutti i requisiti sostanziali prescritti dalla legge, sono tuttavia carenti in quanto è stata omessa, per mero errore, l'indicazione dell'aliquota applicata. Si tratta di irregolarità formali dovute alla mole di adempimenti di ordine applicativo conseguenti all'impulso impositivo delineatosi nel sistema tributario per effetto della riforma che, com'è noto, in fase di prima applicazione ha comportato, tra l'altro, difficoltà e problemi che non hanno sempre consentito il puntuale rispetto della osservanza della detta formalità.

L'articolo 6 esclude la punibilità di alcune inosservanze delle disposizioni che regolano il rapporto esattoriale, intendendosi ricomprese tra queste le disposizioni e le istruzioni impartite dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. In particolare, si dispone che la pena pecuniaria prevista dal citato articolo 26 non si applica: nel caso in cui la cartella esattoriale è stata inviata al contribuente con modalità diverse da quelle previste dalla legge; nel caso di tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali (tale incombenza peraltro è stata eliminata per effetto delle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1978, n. 543, che, tra l'altro, ha modificato il testo originario dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, nel quale era prevista l'incombenza stessa); nel caso di mancata comunicazione agli uffici delle imposte della omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nei versamenti delle imposte, nonché nelle ipotesi

di tardivo invio delle distinte di versamento al Consorzio nazionale obbligatorio degli esattori e di tardiva trasmissione alle Ragionerie provinciali dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti.

L'articolo 7 esime dall'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni concernenti l'anagrafe tributaria ed il codice fiscale dei contribuenti, offrendo la possibilità di regolarizzare le singole posizioni, con particolare riguardo sia ai casi in cui al soggetto interessato sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste da parte dello stesso interessato, sia ai casi di omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale negli atti e negli altri documenti. Viene inoltre offerta la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo, da parte dei soggetti che sono tuttora in possesso di quello provvisorio.

L'articolo 8 è volto a sanare le infrazioni di carattere formale concernenti la inosservanza di taluni adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di IVA e dalle norme riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

Per quanto concerne la disciplina IVA, la norma in rassegna dispone che non sono applicabili le pene pecuniarie previste da alcune disposizioni del decreto n. 633 del 1972 ed in particolare: dagli articoli 41 e 42 concernenti, rispettivamente, violazioni dell'obbligo di fatturazione e di registrazione delle operazioni; dall'articolo 43 – commi dal 1° al 5° – per le violazioni dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni; dall'articolo 47, n. 3, concernente qualsiasi violazione non espressamente contemplata nel citato decreto n. 633.

La non applicabilità della pena pecuniaria viene, peraltro, condizionata alla circostanza che le infrazioni commesse non abbiano dato luogo a minor versamento d'imposta e che per esse non debba procedersi a rettifica o ad accertamento dell'imposta.

Viene inoltre stabilito che la esimente – di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto n. 633, nel testo modificato dal decreto n. 24 del 1979 – relativa alla non applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di presentazione della dichiarazione e del versamento dell'imposta, nei casi in cui la dichiarazione sia stata presentata o il versamento eseguito ad un ufficio IVA incompetente, opera anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

Relativamente poi alle violazioni riguardanti la disciplina dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, viene disposto che non si applicano le pene pecuniarie previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 7 del citato decreto, cioè nel caso in cui i documenti di accompagnamento risultino sprovvisti ovvero rechino alcune indicazioni inesatte; oppure quando non siano stati sottoscritti per ricevuta gli esemplari del documento; ovvero nell'ipotesi in cui il conducente del veicolo non sia stato in grado di esibire il documento di trasporto o anche quando lo stesso documento non sia stato sottoscritto; ed infine nell'ipotesi di altre violazioni diverse da quelle indicate nei commi primo e secondo dello stesso articolo 7.

L'articolo 9 soddisfa l'esigenza di facilitare la regolarizzazione delle società di fatto che sono numerosissime e la cui irregolare posizione dà luogo ad inconvenienti di natura civilistica, amministrativa e gestionale di notevole rilievo. A tale riguardo viene stabilito che le società di fatto esistenti al 31 dicembre 1979 potranno essere regolarizzate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con atti da sottoporre a registrazione e da assoggettarsi alle imposte di registro dovute per tutti i conferimenti effettuati e senza applicazione di sanzioni.

L'articolo 10 fissa i limiti temporali di operatività del provvedimento stabilen-

do che le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 8 si applicano alle infrazioni commesse fino a tutto il 31 dicembre 1979.

Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano alle infrazioni commesse sino alla data del 1° febbraio 1980. Tale data tiene conto del termine del 31 gennaio 1980, già fissato con l'articolo 2 della legge 20 luglio 1979, n. 289, per le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 16 del decreto n. 605 del 1973 e successive modificazioni, nonché per le richieste di integrazione di cui all'articolo 21 dello stesso decreto.

Si stabilisce inoltre che non sono ripetibili le pene pecuniarie e le soprattasse pagate prima della entrata in vigore del provvedimento relative ad infrazioni sanate con il provvedimento stesso.

Vengono infine fatti salvi gli effetti delle sentenze e delle decisioni delle commissioni tributarie divenute definitive.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le pene pecuniarie stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione dei redditi, che non integrano le fattispecie di omissione, incompletezza o infedeltà della dichiarazione stessa, non si applicano a condizione che il contribuente o i suoi eredi, il rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche o chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o il rappresentante negoziale provvedano ad integrare o completare la dichiarazione ed i prescritti allegati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio delle imposte.

La pena pecuniaria stabilita dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei casi di:

a) tardiva consegna, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto;

b) omissione nella dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, della sottoscrizione delle persone fisiche che lo costituiscono o, se l'organo è collegiale, del presidente.

ART. 2.

Le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sono considerate valide se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo nonché per la completa determinazione dei redditi imponibili dichiarati.

Le dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine ad ufficio delle imposte diverso da quello competente sono considerate valide anche se pervenute all'ufficio delle imposte competente con un ritardo superiore ad un mese dalla scadenza del termine predetto. La stessa disposizione e quella del comma precedente si applicano altresì ai certificati di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione.

Le nullità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sanate a condizione che il contribuente o i suoi eredi o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale nonché, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il rappresentante legale in carica e in mancanza chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o il rappresentante negoziale provvedano ad apporre nella dichiarazione la sottoscrizione omessa, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'invito dell'ufficio delle imposte. Sono altresì sanate, con l'osservanza degli stessi termini e condizioni, le nullità per omessa sottoscrizione del certificato indicato nel primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.

Per effetto delle disposizioni che precedono non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute.

L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo e nel terzo comma del presente articolo deve essere notificato entro il termine di cui all'articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per le dichiarazioni indicate nel secondo comma il termine stabilito dallo stesso articolo 43, primo comma, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Entro i termini preindicati debbono altresì essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni stesse.

Non si applica la pena pecuniaria prevista nell'ultimo comma dell'articolo 46

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'ipotesi in cui la dichiarazione annuale dei redditi è stata presentata con un ritardo non superiore ad un mese rispetto alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 9 dello stesso decreto.

ART. 3.

Il versamento diretto imputato dal contribuente, nell'ordine di versamento di cui all'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto, ad imposta diversa da quella dovuta non si considera omesso.

ART. 4.

Le dichiarazioni dei redditi concernenti i beni immobili di pertinenza dello Stato presentate dalle pubbliche amministrazioni oltre i termini di legge sono considerate valide.

ART. 5.

Si considerano validi gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1979 anche se non contengono l'indicazione delle aliquote applicate, previste dal secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 6.

La pena pecuniaria prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale non si applica nei casi di:

a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali già previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;

d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

e) tardiva trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti.

ART. 7.

La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo al nono e undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di apposita richiesta da

parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.

ART. 8.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dagli articoli 41 e 42, dall'articolo 43, terzo comma, e dall'articolo 47, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano se le violazioni commesse non hanno prodotto minor versamento d'imposta e non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta. Inoltre, le pene pecuniarie previste dai predetti articoli e dall'articolo 43, secondo comma, dello stesso decreto non si applicano per errori di calcolo che hanno prodotto minor versamento d'imposta inferiore a lire diecimila; in questo ultimo caso non si fa luogo a recupero del tributo.

La pena pecuniaria per le violazioni previste dall'articolo 43, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se la violazione commessa non ha prodotto minor versamento d'imposta e il contribuente provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a presentare la dichiarazione omessa.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dall'articolo 43, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano se il contribuente provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad eliminare l'omissione o l'incompletezza o l'inesattezza.

Nei casi di omessa o inesatta indicazione del numero di partita IVA le pene pecuniarie non sono applicate a condizione che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'invito dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto,

il contribuente provveda ad eliminare la omissione o l'inesattezza.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

Non si applicano le pene pecuniarie previste per le violazioni di cui all'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

ART. 9.

Le società di fatto esistenti al 31 dicembre 1979 potranno essere regolarizzate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione delle imposte ordinarie su tutti i conferimenti già attuati alla data dell'atto di regolarizzazione e senza irrogazione di sanzioni.

ART. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 8, commi primo, secondo, terzo e quarto, si applicano alle infrazioni commesse sino alla data del 31 dicembre 1979; quelle di cui all'articolo 7 si applicano alle infrazioni commesse sino alla data del 1° febbraio 1980.

Non sono ripetibili le pene pecuniarie e le soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli precedenti. Restano inoltre impregiudicati gli effetti di sentenze passate in giudicato e di decisioni divenute definitive delle commissioni tributarie.